SCHEMA DI CONTRATTO D'AFFITTO DEL COMPARTO PASCOLIVO	
MEZZENO	
Contratto d'affitto stipulato ai sensi dell'art.45 Legge 203 del 3.5.82 (esente da bollo	
ai fini della registrazione, ai sensi dell'art.25 tab. B del D.P.R. 30/12/82 n. 955 a	
integrazione del D.P.R. 26.10.72 n.642)	
Premesso che:	
- il Comune di RONCOBELLO in qualità di proprietario, ha esperito la procedura	
aperta per selezionare l'impresa agricola cui affittare il COMPARTO PASCOLIVO	
MEZZENO per il periodo 2022-2027;	
- l'Azienda agricolaè risultata	
aggiudicataria del Comparto Pascolivo Mezzeno, così come risulta dal verbale di	
aggiudicazione del approvato con Determinazione n°del;	
- con la presente scrittura privata indicata anche come "Contratto", le parti intendono	
disciplinare i rispettivi rapporti nonché gli obblighi ed adempimenti a carico	
del'affittuario;	
- per la stipula del presente contratto le parti vengono assistite ai sensi e per gli effetti	
dell'art.45 della legge 203/82 rispettivamente come segue:	
□ il Comune di RONCOBELLO nella persona del	
sig in rappresentanza della Associazione di	
categoria;	
☐ L'aggiudicatario nella persona del sig	
in rappresentanza della Associazione di categoria	
;	
L'anno il giorno del mese di, presso il Comune di Roncobello	

 (Bg) in Via Barghetto, 25	
TRA	
il Comune di Roncobello con sede in Via Barghetto n. 25; C.F. 85001490169 e P.I.	
00672670163	
rappresentato dain qualità di a	
questo atto espressamente autorizzato con provvedimento n°, del	
 di seguito denominato locatore	
E	
l'aggiudicatario Sig, in qualità di titolare dell'impresa agricola	
 (C. F) con sede	
in, di seguito denominato concessionario/affittuario	
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:	
 Art. 1 Oggetto del contratto	
Il presente affitto ha per oggetto la custodia, la conservazione e la gestione del	
"Comparto pascolivo Mezzeno" di proprietà del Comune di Roncobello (Bg).	
Il Comune di Roncobello (di seguito denominato proprietà), concede in affitto	
all'azienda agricolache accetta il comparto pascolivo sopra	
citato comprendente i seguenti terreni e fabbricati tutti siti in comune di Roncobello:	
Terreni: 116 – 117 - 441 – 451 – 584 - 663 – 694 – 746 – 753 – 1390 – 1391 – 1392	
- 1466 - 1596 - 1610 - 1666 - 1679 - 1680 - 1688 - 1694 - 1698 - 1699 - 1702 -	
1711 - 1713 - 1731 - 1752 - 1754 - 1755 - 2280 - 2281 - 2282 - 2283 - 2284 -	
2285 - 2309 - 2310 - 2313 - 2314 - 2315 - 2316 - 2317 - 2318 - 3020 - 3022 -	
3024 Sup. Tot ha 211,24	
Fabbricati: 3019 – 3021 - 3023 – 3025	
Gli immobili di cui sopra sono individuabili nell' Estratto catastale che si allega al	
2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2	

presente atto sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale.	
 Quanto sopra potrà essere più dettagliatamente elencato, unitamente ad impianti,	
 attrezzature e viabilità di accesso e servizio, nello stato di consistenza che costituirà	
parte integrante del verbale di consegna.	
Il comparto pascolivo si intende concesso a corpo e non a misura secondo i confini	
sempre osservati e riconosciuti; di conseguenza la proprietà viene sollevata da ogni	
responsabilità qualora la superficie risultasse inferiore a quella indicata.	
 Gli immobili sono concessi nel loro normale stato d'uso e manutenzione, a norma	
 dell'art. 1575 del codice civile, constatato a seguito del sopralluogo effettuato prima	
 dell'offerta ed accettato nella stessa.	
Per tutti gli arredi, attrezzature e strumentazione di qualsiasi natura, necessari per la	
conduzione dell'alpeggio, nonché per le attività previste nell'offerta tecnica, dovrà	
provvedere il concessionario a sua cura e spese senza nulla chiedere alla proprietà.	
 L'affittuario è autorizzato ad esercitare nel comparto pascolivo di cui al presente	
 contratto l'attività d'alpeggio comprensiva di: trasformazione del latte in prodotti	
 caseari di montagna, vendita diretta dei prodotti dell'azienda, attività di educazione e	
didattica ambientale e agro-alimentare, attività agrituristica, comprensiva di ristora-	
 zione e alloggiamento nel rispetto della normativa vigente.	
 L'affittuario si impegna a svolgere tali attività in conformità al Capitolato d'affitto di	
 cui all'art 9, e alla Offerta tecnica presentata in sede di gara, che si allegano rispetti-	
vamente sotto le lettere B) C), quali parti integranti e sostanziali del presente atto.	
 Art. 2 Durata del contratto d' affitto, rinnovo e recesso	
 La durata dell'affitto è di anni 6 (sei) ovvero per le stagioni alpeggio 2022, 2023,	
 2024, 2025, 2026, 2027; l'/affitto inizierà dalla data di firma del contratto e terminerà	
il 30 settembre 2027;. tale data è da intendersi già definita ed accettata ora e per allo-	

ra.	
 In deroga a quanto sopra, qualora nel periodo d'affitto siano stati rispettati gli impe-	
 gni stabiliti dal capitolato e vi sia stata una partecipazione attiva alla gestione con il	
raggiungimento di obiettivi di qualità previsti dal capitolato, l'affitto potrà essere	
rinnovato per ulteriori anni 6 (sei) previa richiesta scritta da parte dell'affittuario, con	
allegata proposta aggiornata dell'Offerta tecnica dell'alpe, da inoltrare alla proprietà	
 della malga entro il mese di ottobre dell'anno di scadenza dell'affitto.	
 Il rinnovo dell'affitto potrà essere concesso a seguito di giudizio insindacabile del	
 comune di Roncobello, previa verifica del corretto utilizzo del bene, del rispetto degli	
 impegni assunti. In ogni caso il rinnovo non costituisce obbligo per la proprietà e fa	
 salvo il diritto di ridefinire i termini contrattuali dell'affitto per il periodo di rinnovo.	
 Eventuali finanziamenti previsti da normative regionali, statali e comunitarie ricevuti	
 dall'affittuario su sua richiesta o su richiesta del proprietario, non daranno luogo agli	
 effetti previsti dall'art.17 della Legge 203/1982 e successive modificazioni, come	
 pure non comporteranno alcun automatismo nella concessione di eventuali rinnovi o	
 proroghe.	
L'affittuario può recedere dal contratto per qualsiasi motivo dandone un preavviso	
 scritto tre mesi prima, da inoltrare, tramite raccomandata a/R presso la sede del con-	
cedente; l'esercizio del diritto di recesso non esonera l'affittuario dal pagamento del	
canone di affitto relativo all'anno in corso. Nel caso di gravi e comprovati motivi di	
 salute andrà dato tempestivo preavviso scritto ed il canone potrà essere ridotto su	
richiesta del concessionario/affittuario a discrezione della proprietà.	
Art. 3 Risoluzione del contratto	
 Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ex art, 1454 c.c., nei seguenti casi:	
a) violazione degli obblighi previsti dal successivo articolo 6 contestati tramite alme-	

no tre diffide ad adempiere prive di riscontro o senza adeguate giustificazioni scritte	
 nel termine indicato dalla diffida, comunque non inferiore a 15 giorni (art. 1454 c.c.).	
Oltre ai suddetti casi il contratto verrà automaticamente a risolversi:	
- per morte del concessionario/affittuario quando questi sia una persona fisica e non	
 sia possibile la continuazione del rapporto con gli eredi;	
 - per fallimento del concessionario/affittuario, sia esso persona fisica o giuridica.	
 Art. 4 Canone d'affitto	
 Il canone annuo d'affitto, viene fissato in €,00 (in lettere	
 /00); lo stesso a partire dal secondo anno verrà automaticamente aggior-	
nato	
annualmente nella misura del 100% dell'indice ISTAT del costo della vita.	
 Il canone complessivo per l'intera durata dell' affitto ammonta ad €,00.	
Le parti stabiliscono che il canone potrà subire variazioni in aumento nel caso in cui	
 la proprietà apporti migliorie ai beni oggetto d'affitto nel corso dell'affittanza, come	
 stabilito nel capitolato d'affitto al successivo art. 9.	
 Art. 5 Modalità di pagamento del canone	
 Il pagamento del canone dovrà avvenire entro il 01 novembre di ogni anno d'affitto.	
 Il pagamento andrà effettuato tramite bonifico bancario da effettuarsi presso il se-	
guente codice Iban IT16S050345333000000000390 specificando la causale del	
versamento.	
 Per il pagamento effettuato in ritardo sulle scadenze fissate, verranno applicati gli	
 interessi di mora previsti per legge.	
 Art. 6 Obblighi del concessionario/affittuario – clausola risolutiva espressa	
 Il concessionario/affittuario si obbliga:	
a) al regolare pagamento del canone d' affitto entro le scadenze stabilite;	

 b) al rispetto delle norme e degli impegni stabiliti dal Capitolato d'affitto;	
 c) ad attuare gli impegni gestionali formulati nell'Offerta tecnica in sede di gara;	
 d) a munirsi a propria cura e spese delle apposite autorizzazioni comunali e sanitarie	
 per l'esercizio delle attività previste dal capitolato;	
 e) ad eseguire durante il periodo di concessione/affitto a sua cura e spese tutte le	
 opere di manutenzione ordinaria;	
 f) a non apportare alcuna modifica ai beni dati in affitto nonché agli impianti tutti,	
senza il preventivo consenso scritto da parte della proprietà;	
g) a non attuare il subaffitto ovvero ogni altra forma di concessione dei fondi e degli	
 immobili oggetto del presente atto, senza preventiva autorizzazione della proprietà.	
La sostituzione del conduttore o dei suoi famigliari nella gestione dell'alpe con per-	
 sona fisica o giuridica titolare di altra impresa agricola potrà essere considerata una	
forma di subaffitto;	
h) a risarcire la proprietà di tutte le spese giudiziali e stragiudiziali qualora questa,	
per costringerlo alla osservanza degli obblighi derivanti dal capitolato e dal presente	
contratto, fosse costretta a ricorrere alle vie legali.	
 La violazione degli obblighi sopra descritti determinerà l'applicazione delle penali	
 previste dall'articolo. (Inadempienze e penalità) del capitolato di concessione/affitto,	
 allegato al presente contratto quale sua parte integrante.	
La reiterata inadempienza alla suindicata disposizione costituisce "clausola risolutiva	
 espressa" e la mancata osservanza determina ipso jure la risoluzione del contratto a	
 danno e spese del concessionario/affittuario ai sensi dell'art.1456 c.c., con conse-	
 guente incameramento del deposito cauzionale e pagamento di tutto quanto dovuto	
 sino alla riconsegna dei beni alla proprietà, salva per l'Ente la rivalsa dei danni subìti	
ed il rimborso di ogni genere.	

Art 7 Garanzie	
Si da atto che a garanzia di tutti gli esatti e puntuali obblighi assunti con il presente	
contratto, il concessionario/affittuario ha provveduto a fissare una cauzione per un	
ammontare di €/00 (/00) pari ad una annualiù e mezza del canone offerto	
in sede di gara, stipulando in data con la Banca	
la fidejussione bancaria n° per la durata fino	
al	
(tre mesi dopo la scadenza del contratto)	
La cauzione sarà oggetto di rivalutazione in caso di rinnovo dell'affitto.	
In caso d'inadempienze il corrispettivo delle penalità previste dal capitolato andrà	
versato alla proprietà entro 15 giorni dal ricevimento dell'ingiunzione di pagamento.	
Decorso tale termine la proprietà potrà attingere alla cauzione, la cui riduzione dovrà	
essere tempestivamente reintegrata da parte del concessionario, in caso contrario	
resta salvo per l'Ente concedente l'espletamento di ogni altra azione a propria tutela.	
La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza dell'affitto, dopo la riconsegna degli	
immobili e la definizione dei rapporti contrattuali.	
Con il ritiro della cauzione il concessionario/affittuario rinuncia a qualsiasi pretesa o	
azione nei confronti della proprietà.	
Art. 8 Responsabilità	
Il concessionario/affittuario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arreca-	
re a terzi nell'utilizzo del pascolo, dei fabbricati, delle infrastrutture e delle attrezzatu-	
re presenti sulla malga, così come per le attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili	
a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.	
In particolare la proprietà è sollevata da ogni responsabilità civile, amministrativa,	
penale e da ogni azione sindacale, retributiva, previdenziale, fiscale inerente:	
	ammontare di €

- danni alle persone ed alle cose e per quant'altro occorso nell'ambito dell'attività in	
malga/alpe svolte dal concessionario/affittuario o dai suoi dipendenti;	
 - rapporto lavorativo del personale incaricato dal concessionario/affittuario;	
 - sconfinamenti del bestiame monticato sulla malga/alpe concessa come pure del	
 bestiame proveniente da pascoli confinanti o limitrofi;	
- mancato utilizzo della malga/alpe per l'intera stagione o parte di essa per particolari	
eventi atmosferici o climatici, o qualora la produttività del fondo risulti compromessa	
o notevolmente diminuita, ovvero l'alpeggio venga vietato dalla competente autorità	
 sanitaria per motivi di polizia veterinaria.	
 Si dà atto che il concessionario/affittuario in data ha provveduto ad attivare con	
la compagnia la polizza d'assicurazione n°	
 per la responsabilità civile verso terzi e per la copertura del rischio locativo per danni	
 causati agli immobili e per le attività svolte in collaborazione con soggetti terzi indi-	
 cati negli impegni di gestione. La scadenza della prima rata è il	
Art. 9 Usi Civici	
 In riferimento a quanto previsto dagli Usi Civici gravanti sull'Alpeggio ogget-	
to del presente contratto, l'affittuario, oltre al pagamento del canone annuo di	
affitto, dovrà contribuire nel giorno 26 agosto di ogni anno, alla fornitura di	
kg. 53,800 di formaggio da esso fabbricato sull'Alpeggio, di 1^ qualità e pre-	
levabile a scelta, ai Sigg:	
- Fabbriceria Parrocchiale di Bordogna: Kg. 22	
- Quadrati Pietro fu Giov. Battista – ora eredi – acquirente dagli eredi dei fu-	
 rono Milesi Giuseppe e Milesi Domenico di Roncobello: Kg. 31,800.	
Art. 10 Capitolato d'affitto	
 Gli aspetti gestionali, operativi e quelli relativi agli oneri e gli impegni delle parti,	

nonché le penalità per le eventuali inadempienze, sono disciplinati oltre che dal pre-	
sente contratto, dal capitolato d'affitto, allegato sotto la lettera B) che completa e	
costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Art. 11 Norme finali	
1. Il concessionario/affittuario si impegna a far visitare i locali concessi in uso a colo-	
ro che aspirano a prenderli in concessione, ogni giorno dell'ultimo trimestre di sca-	
denza della concessione previo appuntamento.	
2. Il concessionario/affittuario si impegna a risarcire la proprietà di tutte le spese	
giudiziali e stragiudiziali qualora questo, per costringerlo alla perfetta osservanza	
degli obblighi derivanti dal presente capitolato d'oneri, fosse costretta a ricorrere alle	
vie legali.	
3. La proprietà è esente da ogni responsabilità civile e penale, da ogni azione sinda-	
cale, retributiva, previdenziale, fiscale, inerente al rapporto lavorativo verso il perso-	
nale incaricato dal concessionario.	
 4. Tutte le spese derivanti dalla concessione, per bolli e registrazioni fiscali e delle	
copie, nonché le spese per le eventuali proroghe sono a totale carico del concessiona-	
 rio ad eccezione di quanto diversamente già normate.	
Art. 12 Controversie	
 Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la proprietà e il concessiona-	
 rio/affittuario, qualora non si potessero risolvere direttamente, saranno deferite ad un	
collegio di arbitri, che, nell'assolvimento del mandato ricevuto, dovrà interpretare la	
volontà espressa dalle parti nel presente contratto e nel capitolato di affitto e, quindi,	
dirimere la controversia nei limiti della volontà stessa delle parti. Il collegio arbitrale	
sarà composto da tre membri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con	
funzione di presidente, di comune accordo fra le parti stesse, ovvero, in caso di di-	

 saccordo, dal Presidente del Tribunale di Bergamo.	
 Il collegio arbitrale deciderà informalmente n merito alla questione sottoposta al suo	
 esame, anche in via transattiva, ed anche relativamente alle spese della commissione	
 medesima.	
Le parti dichiarano sin d'ora di accettare e voler applicare il verdetto del collegio	
 arbitrale rinunciando alla controversia legale.	
 A tutti gli effetti del presente atto, le parti eleggono quale domicilio la sede legale	
della proprietà.	
 Art. 13 Norme di rinvio	
 Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dagli atti ad esso alle-	
 gati, si fa rinvio alla vigente normativa in materia di patti agrari.	
Art. 14 Spese contrattuali	
 Il presente contratto, stipulato sotto forma di scrittura privata è oggetto di registra-	
zione fiscale presso l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate di	
Le spese relative al presente contratto e consequenziali, ivi comprese quelle a caratte-	
 re fiscale, nonché le spese per la registrazione, sono a totale carico del concessionario	
 ad eccezione di quanto diversamente già normato.	
Liletto e confermato	
Per l'Ente concedente/locatore Sig	
Il concessionario/affittuario Sig	
Sottoscrizione clausole ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codi-	
ce Civile	
Il concessionario/affittuario ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, accetta	
 in modo specifico i seguenti articoli del presente contratto: 2) Durata della conces-	
 sione; 3) Risoluzione del contratto; 4) Canone di concessione; 5) Modalità di paga-	

mento del canone; 6) Obblighi del concessionario – clausola risolutiva espressa; 7)	
 Garanzie; 8)Responsabilità; 9) Usi civici; 10) Capitolato di concessione/affitto; 12)	
 Controversie.	
Il Concessionario/affittuario	
Detti in Jenera	
Patti in deroga.	
 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della Legge 03/05/82 n° 203 il sottoscritto con-	
cessionario/affittuario approva espressamente i seguenti articoli del presente contrat-	
 to: 2) Durata della concessione/affitto, rinnovo e recesso; 3); Risoluzione del contrat-	
 to 4) Canone di concessione; 5) Modalità di pagamento del canone; 6) Obblighi del	
 concessionario – clausola risolutiva espressa; 9) Usi civici 10) Capitolato di conces-	
 sione; 11) Norme finali.	
 Il Concessionario/Affittuario Sig.	
Per l'Ente concedente/locatore Sig	
Si attesta che per la stipula del presente atto le parti sono state assistite rispettivamen-	
te come segue:	
parte concedente dallanella persona del	
Sig	
parte concessionaria dallanella persona del Sig	
 che, nella loro qualità anzidetta di rappresentanti di categoria dichiarano e si danno	
 reciprocamente atto di essere intervenuti nel corso delle trattative e di potere sotto-	
 scrivere il presente contratto in quanto sono stati contemplati, rappresentati e tutelati	
gli interessi delle categorie economiche delle Proprietà e dei concessionari/affittuari	
in conformità alle funzioni rappresentative che le sopracitate	
 Associazioni di categoria assolvono statutariamente.	

Appongono pertanto le proprie firme alla presente scrittura che, ai sensi dell'articolo	
23 della Legge 11 Febbraio 1971 n. 11 e di cui all'articolo 45 della Legge 3 Maggio	
1982 n. 203, produce effetti derogativi alle norme di Legge vigenti, avendo constata-	
to che le rispettive categorie rappresentate hanno trovato nel contratto, così come	
stipulato, un loro adeguato equilibrio economico.	
Il Rappresentante dell'Organizzazione Sindacale: Sig	
Il Rappresentante dell'Organizzazione Sindacale: Sig	
Tutela della Privacy	
Ai sensi dell'art.13 del D.lgs. n. 196/203 e s.m.e.i. i dati contenuti nel presente con-	
tratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per	
 l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e da regolamenti comunali in mate-	
 ria anche successivamente allo scadere del contratto.	
 I dati personali forniti, saranno raccolti presso l'ente concedente/locatore e potranno	
 essere oggetto di comunicazione:	
 ☐ Al personale dipendente o ai soggetti che ne facciano richiesta	
 ☐ A tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 Agosto 1990,	
 n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni.	
 1. il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a ga-	
 rantire la sicurezza e la riservatezza.	
2. Il titolare del trattamento è il Comune di Roncobello nella persona del Sig .	
 Rovelli Ilaria quale Sindaco/legale Rappresentante	
 Visto quanto sopra si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e agli effetti	
 della legge sulla privacy 675/96.	
Per il concessionario/affittuario	

ALLEGATI	
Vengono allegati al presente contratto i seguenti documenti:	
□ allegato A: Estratto Catastale 1:15.000	
□ allegato B: Capitolato d'affitto	
□ allegato C: Offerta tecnica	